

N. 05947/2010 REG.SEN.
N. 01959/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1959 del 2009, proposto da:
CORTESI Ulisse, in proprio e quale legale rappresentante della
CARROZZERIA CORTESI s.r.l., con sede a Mandello del Lario
(Lc), rappresentati e difesi dagli avv.ti Luigi Decio e Giovanna Lenti,
con domicilio eletto presso lo studio del primo in Milano, piazza F.
Meda 3

contro

COMUNE di MANDELLO del LARIO, in persona del Sindaco *pro*
tempore, dott. Riccardo Mariani, rappresentato e difeso dall'avv.
Graziano Dal Molin, presso il cui studio è elettivamente domiciliato
in Milano, via G. Leopardi 22

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi sulla sentenza 5 giugno 2008 n. 1934 del TAR

Lombardia (sez. 2[^]), recante annullamento, nella parte relativa alle aree del ricorrente, della variante di piano regolatore generale approvata con deliberazione 14 maggio 1999 n. 6/43068 di giunta regionale.

Visto il ricorso, notificato al Comune il 20 agosto 2009, previo atto di diffida e messa in mora notificato il 17 luglio 2009;

Vista la nota 5.10.2009 del Sindaco con allegati;

Vista la memoria 20.10.2009 del ricorrente;

Viste l'ordinanza 24.9.09 n. 181 e la sentenza 27.10.09 n. 4930 della Sezione;

Viste le memorie di costituzione e difesa del Comune;

Visti atti e documenti di causa;

Uditi, nella camera di consiglio del 9 settembre 2010, relatore il dott. Carmine Spadavecchia, l'avv. Lisa Gaspari (per delega dell'avv. Decio) e l'avv. Alessandro Dal Molin (per delega dell'avv. Graziano Dal Molin);

Considerato quanto segue in

FATTO e DIRITTO

1. Con sentenza 5 giugno 2008 n. 1934 questa Sezione annullava la variante generale al piano regolatore adottata nel 1996 (delibera 2 ottobre 1996 n. 62 di consiglio comunale) ed approvata nel 1999 (delibera 14 maggio 1999 n. 6/43068 della giunta regionale) nella parte relativa all'area di parte ricorrente (d'ora in poi, il ricorrente).

2. Per tale area, di circa 6.900 mq, con sovrastante fabbricato adibito

alla produzione di carrozzerie per veicoli industriali, la variante aveva previsto una destinazione ricettivo-turistica, con attività commerciali fino a 400 mq di superficie di vendita, ammettendo peraltro, in via transitoria, “fino al permanere dell’attività produttiva in essere al momento dell’adozione del PRG”, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’edificio, nonché l’incremento fino al 10% della volumetria esistente, purché esclusivamente finalizzati ad adeguamenti igienico-tecnologici funzionali al proseguimento dell’attività.

3. Il TAR annullava tali previsioni, che il ricorrente aveva censurato per l’indebita limitazione allo sviluppo dell’attività produttiva derivante da tale regime urbanistico e per l’incoerenza della destinazione attribuita al complesso in dissonanza con la destinazione produttiva conferita, con la variante, ad aree limitrofe.

4. La sentenza, notificata il 1 luglio 2008, passava in giudicato.

5. Il 22 maggio 2009 il ricorrente chiedeva un permesso di costruire (non per l’ampliamento dell’attività produttiva ma) per la realizzazione, sull’area, di un centro commerciale di medie dimensioni (con superfici di vendita inferiori a 2.500 mq), affiancato da un intervento residenziale (per circa 2.500 mq). Il Comune comunicava i motivi ostativi al rilascio del permesso con note 10 giugno e 7 luglio 2009 del responsabile di settore, cui il ricorrente replicava con memorie 25 giugno e 17 luglio 2009, notificando in pari data un atto di diffida e messa in mora per ottenere l’adempimento del giudicato.

Con provvedimento 4.8.2009 (prot. n. 16231) il Comune negava il permesso di costruire.

6. Nel frattempo lo stesso Comune aveva avviato un procedimento volto a recepire la sentenza, dandone avviso alla Società ricorrente con nota 3 giugno 2009 (prot. n. 11600) del responsabile di settore, assegnando alla medesima il termine di 60 giorni per la presentazione di documenti e memorie, e fissando per la conclusione del procedimento il termine di 120 giorni dal ricevimento della nota.

7. In pendenza del termine il ricorrente chiedeva, col ricorso in esame, l'ottemperanza al giudicato.

8. Con ordinanza 24 settembre 2009 n. 181 la Sezione chiedeva al Comune documentati chiarimenti circa lo stato del procedimento avviato per ottemperare alla sentenza.

9. Con nota 5 ottobre 2009 (prot. n. 19612-V.1) il Sindaco illustrava i termini della vicenda sottolineando come le richieste del ricorrente fossero sempre state orientate, nel tempo, ad ottenere il ripristino della destinazione industriale (D3) del complesso, stante l'interesse dell'azienda a realizzarne l'ampliamento; interesse che in sede di elaborazione del PGT (piano di governo del territorio) il Comune intendeva assecondare, inserendo la proprietà della Carrozzeria Cortesi in ambito produttivo.

10. Con sentenza 27 ottobre 2009 n. 4930 la Sezione, respinta la pretesa del ricorrente alla reviviscenza della destinazione urbanistica (residenziale, ricettiva e commerciale) impressa all'area dal PRG

previgente (approvato nel 1995), assegnava al Comune un termine di 90 giorni per l'ottemperanza al giudicato: ciò sul rilievo che l'annullamento parziale della variante richiedeva "il ripristino dell'integrità della variante annullata, senza attendere l'adozione del nuovo strumento urbanistico (PGT), ancora in fase di elaborazione, e dunque di là da venire".

11. Il ricorrente impugnava la sentenza con ricorso al Consiglio di Stato; il quale, con decisione 16 giugno 2010 n. 3829 (Sezione IV), ha dichiarato improcedibile l'appello sul rilievo che con l'adozione del nuovo strumento urbanistico (PGT) - che ha assegnato una nuova destinazione alle aree del ricorrente (delibera consiliare n. 81 del 17 dicembre 2009) - il Comune ha adempiuto al giudicato.

12. Stante la vincolante pronuncia del giudice d'appello in punto di avvenuta ottemperanza al giudicato, non resta al Tribunale che dichiarare cessata la materia del contendere.

13. Data la parziale soccombenza del ricorrente su taluna delle pretese dedotte col ricorso introduttivo, le spese di causa possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità

amministrativa.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9 settembre 2010,
con l'intervento dei magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Carmine Maria Spadavecchia, Consigliere, Estensore

Silvana Bini, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/09/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO